Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 febbraio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 18 FEBBRAIO 1967:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. **18**.

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 18 FEBBRAIO 1967:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Elenco dei candidati che hanno superato l'esame di Stato nelle sessioni degli anni 1958 e 1959 per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di chimico, di farmacista, di ingegnere, di architetto, di agronomo, di perito forestale, di veterinario, nonchè per l'abilitazione all'esercizio della professione in materia di economia e commercio, nelle discipline statistiche e di attuario.

(6235-6236)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 44 DEL 18 FEBBRAIO 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 7: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1974 (dalla serie 1ª/1974 alla serie 31ª/1974), emessi in base alla legge 27 febbraio 1965, n. 49, al decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431 ed al decreto ministeriale 16 marzo 1965. - Parte I: Elenco dei premi assegnati nella seconda estrazione eseguita l'8 febbraio 1967. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella precedente estrazione.

(837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1966, n. **1309**.

Istituzione di un Istituto d'arte in Guidonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico degli Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1965 è istituito in Guidonia un Istituto d'arte con la sezione di « Decorazione plastica », del quale sono approvati la pianta organica e lo statuto annessi al presente decreto e firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro;

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 56.000.000. La spesa graverà sul cap. 2082 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1965 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 37. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Guidonia

Sezione. Decorazione plastica

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la Cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. Direttore	1	—	—
2. Religione	—	1	—
3. Lingua italiana, storia e educazione civica, geografia	1	—	In tutte le classi.
4. Storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia.
5. Matematica, fisica, contabilità	1	—	In tutte le classi.
6. Scienze naturali e chimica	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento della tecnologia.
7. Disegno geometrico e architettonico	1	—	In tutte le classi.
8. Disegno dal vero	1	—	In tutte le classi.
9. Plastica	1	—	In tutte le classi.
10. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi.
11. Tecnologia per la decorazione plastica	—	1	—
12. Insegnante d'arte applicata per la formatura e gli stucchi	1	—	In tutte le classi.
13. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi.
PERSONALE DI SEGRETERIA E DI SERVIZIO			
14. Segretario economo	1	—	—
15. Applicato di segreteria	2	—	—
16. Bidelli	3	—	—

N. B. — I titolari di cattedra sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto.

L'insegnamento di tecnologia da affidare per incarico si impartisce in ragione di 3 ore settimanali.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Statuto dell'Istituto d'arte di Guidonia

Art. 1.

L Istituto d'arte di Guidonia è composto dalla sezione « Decorazione plastica ».

Art. 2.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

b) un rappresentante del Comune;

c) il direttore dell'Istituto;

d) un insegnante eletto dal Collegio dei professori.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli Enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'Istituto.

Il direttore dell'Istituto esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e, in tale ufficio, può essere assistito dal segretario economo.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione può sciogliere, con suo decreto motivato, il Consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito non oltre un anno dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Art. 3.

Sono di competenza del Consiglio di amministrazione:

a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

b) la designazione dell'Istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa;

c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonchè le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio;

d) le proposte di accettazione di lasciti e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli;

e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili;

f) le richieste di spese straordinarie;

g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese;

h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163;

i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonchè al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163;

l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo.

Il Consiglio di amministrazione adempie inoltre alle altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'Istituto.

Art. 4.

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 comprese quelle della Cassa scolastica.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 5.

Tutte le spese per il funzionamento dell'Istituto sono effettuate a carico del suo bilancio.

Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo è effettuato direttamente dall'Istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli Istituti e Scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato.

L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

Il bilancio preventivo, le relative variazioni al bilancio e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.

Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso l'Istituto sono rappresentate nel bilancio in apposita categoria di contabilità speciali.

Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello dell'Istituto.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un Istituto bancario di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'Istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di cassa in base a reversali d'entrata e mandati di pagamento, emessi dall'Istituto, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o più di essi, i titoli di riscossione o di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dell'impiegato di segreteria di qualifica più elevata.

Art. 6.

A capo dell'Istituto è un direttore il quale sovrintende all'andamento didattico e disciplinare e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. **1310**.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di « Clinica ortopedica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Modena in data 1° luglio 1966 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « Clinica ortopedica » in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena nella tabella *d*) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare, salvo eventuali responsabilità che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1967
Atti del Governo, registro n. 209, *foglio n.* 32. — VILLA

Repertorio n. 324

Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo di Clinica ortopedica

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno primo del mese di luglio, in una sala del Rettorato dell'Università degli studi, dinnanzi a me dott. proc. Alberto Fantazzini, nato a Bologna il trenta luglio millenovecentodiciannove (30 luglio 1919), direttore amministrativo dell'Università degli studi di Modena, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 3 febbraio 1961, n. 25, ed alla presenza dei testimoni noti ed idonei:

dott. Pasqualina Salvaterra Mazzaracchio, nata a Gonzaga (Mantova) il ventiquattro aprile millenovecentotrentasette (24 aprile 1937), e domiciliata in Modena alla via G. M. Barbieri, n. 2, funzionario dell'Università di Modena e dott. Alberto Lambertini, nato a Milano il dodici ottobre millenovecentoventi (12 ottobre 1920), e domiciliato in Modena, alla via Verdi, 126, funzionario della Università di Modena, entrambi cittadini italiani:

si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli studi di Modena, nella persona del prof. Giuseppe Galli, nato a Rovato (Brescia) il ventun giugno milleottocentonovantadue (21 giugno 1892) il quale interviene al presente atto nella qualità di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Modena, presso la quale è domiciliato, a tanto autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo in data 28 aprile 1966, il cui verbale, per estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera *A*)

e dall'altra

la Società per azione « Bracco Industria Chimica », specialità medicinali e prodotti chimico farmaceutici, capitale sociale interamente versato di L. 1.200.000.000, corrente in Milano, alla via E. Folli, n. 50, nella persona del cavaliere del lavoro dottor Fulvio Bracco, nato a Neresine (Pola) il quindici novembre millenovecentonove (15 novembre 1909), e domiciliato in Milano, alla via Cappuccini n. 11, il quale interviene nella qualità e con i poteri di presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore delegato e direttore generale della Società stessa, qualità e poteri attestati dal certificato rilasciato dal Tribunale di Milano, addì 15 giugno 1966, con il n. 15893 che si allega sotto la lettera *B*).

I comparenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono personalmente certo;

Premesso

che l'art. 41 dello statuto dell'Università degli studi di Modena comprende fra gli altri l'insegnamento di « Clinica ortopedica » il quale, a norma del vigente ordinamento didattico, è complementare per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia;

che la S. p. A., con lettera del 25 gennaio 1966, si è dichiarata disposta a stipulare con l'Università stessa una convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo da assegnare al predetto insegnamento di « Clinica ortopedica », fornendo i mezzi finanziari occorrenti;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Modena, ha espresso, nella seduta dell'8 marzo 1966, il cui verbale per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *C*), parere favorevole;

che il Consiglio di amministrazione dell'Università stessa, nella citata seduta del 28 aprile 1966, il cui verbale per estratto autentico è già allegato al presente atto sotto la lettera *A*), ha deliberato di accettare la proposta di convenzione della S.p.A. « Bracco Industria Chimica »;

mentre confermano le premesse di cui sopra, che formano parte integrante del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La Società per Azioni « Bracco Industria Chimica » affinchè presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena venga attuato l'insegnamento di « Clinica ortopedica » si impegna a versare alla Università medesima, i seguenti contributi, da destinare al finanziamento di un posto di professore di ruolo da istituire a tale scopo, a norma degli articoli 63 e 100 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:

a) L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un professore universitario di ruolo;

b) L. 1.000.000 (unmilione) pari al 20% del contributo di cui alla lett. *a*), per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano, eventualmente, spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nelle ipotesi di cessazione dal servizio, conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 6, nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati alla Università degli studi di Modena, in unica soluzione, all'atto della nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un professore universitario di ruolo risulti, per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di professore di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, la S. p. A. « Bracco Industria Chimica » si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, ad elevare anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e pre-

videnza a favore di professori universitari, la predetta Società si impegna altresì, ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1 lett. *b*).

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 4.

L'Università degli studi di Modena, per l'attuazione di quanto convenuto nei precedenti articoli, è tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di « Clinica ortopedica ».

L'Università medesima, verserà, altresì, annualmente, allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 1, lett. *b*), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3 secondo comma.

Art. 5.

La presente convenzione ha la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di Clinica ortopedica e si riterrà tacitamente rinnovata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 6.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, i contributi in essa previsti;

c) se non vengano aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di professore di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'Ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.

Art. 7.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Modena, sarà registrata in esenzione di tasse di registro, a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto del quale e degli allegati, presenti i testimoni, ho dato lettura alle parti che, nel dichiararlo interamente conforme alla loro volontà, lo sottoscrivono unitamente ai testi ed a me.

Scritto da persona di mia fiducia su dodici fogli dei quali occupa facciate undici per intero e la presente fin qui.

f.to prof. Giuseppe GALLI;
» Fulvio BRACCO;
» Pasqualina SALVATERRA MAZZARACCHIO, *teste;*
» Alberto LAMBERTINI, *teste;*
» Alberto FANTAZZINI, *ufficiale rogante.* (L.S.)

Registrato a Modena il 5 luglio 1966, n. 1160 atti Pub.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

LEGGE 16 febbraio 1967, n. **14**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è soppresso, e le relative disposizioni sono assorbite nel nuovo testo dell'articolo 6.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna, i richiedenti sono tenuti a corrispondere i diritti specificati nelle tabelle da I a VI annesse al presente decreto, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonchè di ogni altra spesa e prestazione relative alle operazioni richieste ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I diritti di cui al precedente articolo 2 unitamente alle imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti, sono pagati dagli interessati anticipatamente, mediante versamento in conto corrente postale. I diritti medesimi affluiscono alle entrate dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo, secondo le norme e le modalità stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro. Le imposte di bollo suddetto sono mensilmente accreditate al conto corrente postale dell'ufficio bollo straordinario di Roma.

Parimenti, mediante versamento in conto corrente postale, per affluire alle entrate dello Stato o per essere accreditati all'ufficio del bollo come specificato nel precedente comma, sono pagati all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le operazioni relative ai recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti di sua competenza a norma dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1930, i diritti, nella misura dovuta in applicazione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331 e del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e sono versate le imposte di bollo inerenti alle domande ed ai documenti. Sul detto conto corrente postale, inoltre, va versato il deposito delle somme occorrenti per la liquidazione del trattamento di missione e del rimborso spese per le operazioni di cui al presente comma, quando sono da effettuare fuori sede.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzato a stipulare con l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni apposita convenzione per l'istituzione ed il funzionamento, nell'ambito delle principali sedi periferiche dell'Ispettorato, di uffici postali presso i quali possono essere effettuati i versamenti previsti dal presente articolo ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Al personale dipendente dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è attribuito un assegno mensile lordo, non pensionabile, pari al prodotto dell'ex coefficiente di stipendio relativo alla qualifica rivestita per l'indice corrispondente, specificato nella tabella VII annessa al presente decreto.

Al personale dell'Ispettorato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è, altresì, attribuito un assegno personale lordo che, rispetto a quello di cui al precedente comma, è del 20 per cento per il

direttore generale e i direttori centrali, del 25 per cento per i funzionari della carriera direttiva tecnica e per le tre qualifiche più elevate della carriera direttiva amministrativa e del 33 per cento per il rimanente personale.

Al personale dell'Ispettorato, a decorrere dal 1° maggio 1966 e sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, in sostituzione dei diritti, emolumenti ed indennità comunque previsti da precedenti disposizioni, gli assegni di cui ai precedenti commi.

Al personale non dipendente dall'Ispettorato che esplica i relativi servizi contabili e di ragioneria è attribuito, nella misura di due terzi, l'assegno mensile previsto dal primo comma.

L'assegno mensile previsto dal primo comma è suscettibile, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione all'incremento annuale degli introiti rispetto a quello di sei miliardi e cinquecento milioni preso a base per la determinazione della tabella suddetta. A tal fine le frazioni di percentuali uguali o superiori a 0,50 si arrotondano all'unità.

L'assegno personale previsto dal secondo comma è riassorbibile in ragione della metà dell'incremento dell'assegno mensile come previsto nel precedente comma.

Al personale dell'Ispettorato, per l'effettuazione delle operazioni tecniche di cui al precedente art. 2, non spetta alcun diritto o indennità.

Al personale periferico dell'Ispettorato non spetta il trattamento economico di missione quando effettua fuori sede le operazioni tecniche di cui al precedente articolo 2 o è addetto all'espletamento delle medesime.

I relativi pagamenti, per il periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, saranno effettuati a valere sulle somme di pertinenza della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato, nonchè sugli introiti del Fondo centrale di previdenza fra i dipendenti dell'Ispettorato stesso.

A partire dal 1° gennaio 1967 il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alle operazioni espletate da ogni categoria di personale dei singoli uffici periferici, può disporre, con proprio decreto, sentiti i rappresentanti dei sindacati, l'aumento dell'assegno mensile previsto dal primo comma del presente articolo sino al 40 per cento e nei limiti di una spesa annua di lire 600 milioni. Detti limiti sono scuscettibili, a decorrere dal 1° gennaio 1969, di aumenti percentuali sino ad un massimo del 50 per cento da determinarsi nel modo specificato nel quinto comma.

L'aumento è corrisposto mensilmente per il 70 per cento del suo ammontare; la restante somma è corrisposta, invece, in una sola volta dopo la fine del semestre e dopo che il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta del direttore dell'ufficio, abbia stabilito la somma da attribuire a ciascun impiegato in relazione alle prestazioni effettuate nel semestre stesso e nei limiti dell'aumento del 40 per cento previsto per l'assegno mensile. Tale aumento non va considerato ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al secondo comma ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, saranno disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — rubrica « Motorizzazione civile e trasporti in concessione » — distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:

a) fino al 4 per cento — per spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad essi demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore del personale dell'Ispettorato, nonchè per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali;

b) fino al 7 per cento — per la provvista e la fornitura gratuita agli interessati di patenti, carte di circolazione, moduli di domande e di versamenti in conto corrente postale, nonchè per fabbisogni di stampati, registri, per le spese relative alle gare, collaudi, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali suddetti, per sopperire agli oneri derivanti dalla convenzione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, e per le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui al successivo art. 5-*bis*; è, invece, escluso ogni compenso al personale;

c) fino al 3 per cento — per spese relative alle attrezzature tecniche per i servizi della motorizzazione civile ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-*bis*.

Sono effettuati esclusivamente dagli ingegneri dello Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) gli esami per la patente di guida ad uso pubblico dei veicoli a motore, gli esami per la patente di guida ad uso privato dei veicoli a motore delle categorie *D* ed *E*, nonchè gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami di idoneità per insegnanti o istruttori di scuole guida;

3) le visite e prove degli autobus e dei complessi di veicoli, nonchè di veicoli a motore di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi;

4) le operazioni tecniche previste dalle tabelle III, IV, V e VI lettera *B*) annesse al presente decreto.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati dopo aver seguito con esito favorevole appositi corsi di qualificazione svolti dall'Ispettorato medesimo:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Possono essere effettuati da funzionari della carriera di concetto dell'Ispettorato muniti di titolo di studio di perito industriale o geometra o del diploma di maturità scientifica ed all'uopo abilitati come previsto dal precedente comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici;

3) le visite e prove di veicoli a motore e rimorchi, esclusi quelli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 chilogrammi, gli autobus e i complessi di veicoli;

4) l'accertamento attrezzature per trasporto persone su autocarri e macchine agricole;

5) la visita e prova di motoscafi e di imbarcazioni a motore e la verifica di motori;

6) la stazzatura di motoscafi e di imbarcazioni a motore;

7) l'esame per la patente di guida ad uso privato per motoscafi e imbarcazioni a motore.

Possono essere effettuati da impiegati della carriera di concetto muniti di titolo di studio diverso da quelli previsti dal terzo comma e da impiegati della carriera esecutiva dell'Ispettorato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'uopo abilitati come previsto dal secondo comma:

1) gli esami per la patente di guida ad uso privato per autoveicoli e motoveicoli delle categorie *A*, *B* e *C*, esclusi gli esami dei mutilati e minorati fisici;

2) gli esami per la patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile saranno stabilite le norme e le modalità per l'ammissione ai corsi, per lo svolgimento dei medesimi per il conseguimento dell'abilitazione.

Art. 5-*ter*.

I ruoli organici del personale di concetto e del personale salariato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsti dalle tabelle II e V annesse alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, sono rispettivamente aumentati di 2 unità nella qualifica di ispettore aggiunto capo, di 8 unità nella qualifica di ispettore aggiunto superiore, di 16 unità nella qualifica di ispettore aggiunto e di 74 unità nelle qualifiche di sotto ispettore di prima classe, di sotto ispettore di seconda classe e di aiuto ispettore, nonchè di 50 unità nella qualifica di operai di prima categoria (specializzati) ».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati l'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e l'art. 24 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813; sono altresì abrogati il decreto ministeriale 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il decreto ministeriale 28 maggio 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonchè le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.

E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazione sindacali, sarà approvato lo statuto della Cassa e potrà essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5.

La Cassa di previdenza è sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'articolo 4, le disponibilità esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma; le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme già in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.

La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilità indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilità afferenti al periodo 1° maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto, potrà sopperire, fino a quando non verrà determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente articolo 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione ».

Alla Tabella I, n. 2), prima dell'articolo « 85 » è aggiunto l'articolo « 80 ».

Il n. 7) è soppresso.

E' aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe di cui ai nn. 4), 5) e 6) non sono applicabili qualora si tratti di patente ad uso privato per la guida di motoveicoli della categoria *A* ».

Alla Tabella II è aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1) e 2) sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari ».

Alla Tabella III è aggiunto il seguente n. 5):

« 5) Visita e prova di dispositivi per alimentazione di veicoli a motore a gas compresso o liquefatto . . . . 1.000 »

Nella stessa Tabella la nota è sostituita dalla seguente:

« *N. B.* — Le operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) sono previste dagli articoli 10, 54, 55, 58, 62, 72, 76 e correlativi articoli del decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Le tariffe relative a dette operazioni sono comprensive del rilascio del documento di circolazione e del foglio di via, quando necessari. L'operazione di cui al n. 5) è prevista dallo articolo 351 di detto decreto ».

Alla Tabella VI, lettera *a*), nn. 4) e 5) sono aggiunte le parole « (articolo 1) ».

E' aggiunta la seguente nota:

« *N. B.* — Le tariffe relative alle operazioni di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5) sono comprensive del rilascio dei documenti per la navigazione, quando necessari. La tariffa relativa all'operazione di cui al n. 1) è comprensiva di quella per l'operazione di cui al n. 3) ».

La Tabella VII è sostituita dalla seguente:

TABELLA VII

INDICE

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Direttore generale e direttore centrale	Carriera direttiva tecnica		Carriera direttiva amministrativa		Carriera di concetto	
			Sede centrale	Sedi periferiche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche	Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche
Direttore generale	900	300	—	—	—	—	—	—
Direttore centrale	900	260	—	—	—	—	—	—
Ispettore generale	670	—	260	320	260	320	—	—
Ispettore capo Ispettore aggiunto capo ed equiparati	500	—	340	420	300	380	160	220
Ispettore principale Ispettore aggiunto superiore	402	—	410	510	310	410	190	265
Ispettore di 1ª classe Ispettore aggiunto	325	—	490	615	310	435	225	315
Ispettore di 2ª classe Sotto ispettore di 1ª classe	271	—	570	715	340	490	260	370
Ispettore di 3ª classe Sotto ispettore di 2ª classe	229	—	—	—	370	545	290	420
Aiuto ispettore	202	—	—	—	—	—	315	465

Segue TABELLA VII

QUALIFICA	Ex coefficiente di stipendio	Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria	Salariati		Non di ruolo
		Sede centrale e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli abilitati ad effettuare operazioni tecniche		Sedi centrali e Sedi periferiche	Sedi periferiche per gli addetti alle operazioni tecniche	
Aiutante superiore o assistente superiore ed equiparati	325	195	270	—	—	—	—
Archivista capo o aiutante capo o assistente capo ed equiparati	271	225	315	—	—	—	—
Primo archivista o aiutante principale o assistente principale ed equiparati	229	260	370	—	—	—	—
Archivista o dattilografo di 1ª classe o primo aiutante o primo assistente	202	290	415	—	—	—	—
Applicato o dattilografo di 2ª classe o aiutante o assistente ed equiparati	180	305	435	—	—	—	—
Applicato aggiunto o dattilografo aggiunto o aiutante aggiunto o assistente aggiunto	157	335	495	—	—	—	—
Commesso	173	—	—	235	—	—	—
Usciere capo	159	—	—	245	—	—	—
Usciere	151	—	—	250	—	—	—
Inserviente	142	—	—	255	—	—	—
Capi operai	193	—	—	—	215	320	—
Prima categoria (specializzati)	167	—	—	—	240	360	—
Seconda categoria (qualificati)	157	—	—	—	250	375	—
Terza categoria (comuni)	151	—	—	—	250	380	—
Quarta categoria (manovali)	148	—	—	—	250	380	—
Avventizio o giornaliero o diurnista di II categoria	155	—	—	—	—	—	330
Avventizio o giornaliero o diurnista di III categoria	144	—	—	—	—	—	300
Avventizio o giornaliero o diurnista di IV categoria	136	—	—	—	—	—	265

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 16 febbraio 1967, n. 15.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1089, concernente corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. 16.

Unificazione della denominazione delle Fondazioni « Allievi Nunziatella », « Prof. Dr. Francesco Caruso », « Prof. Ing. Vincenzo Fiore », « Senatore Borletti d'Arosio », « Signora Anna Ravogli vedova Benzi » e « Tenente Alberto Rossi ».

N. 16. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene autorizzata l'unificazione della denominazione delle Fondazioni « Allievi Nunziatella », « Prof. Dr. Francesco Caruso », « Prof. Ing. Vincenzo Fiore » « Senatore Borletti d'Arosio », « Signora Anna Ravogli ved. Benzi » e « Tenente Alberto Rossi ». Viene, altresì, autorizzato il concentramento dei relativi patrimoni ed approvato il nuovo statuto unificato.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1967, n. 17.

Autorizzazione all'accettazione, disposta a favore dello Stato, della donazione di una collezione d'arte.

N. 17. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta a favore dello Stato, dalla signora Ofelia Abignente ved. Preziosi, di una collezione d'arte costituita da un gruppo di dipinti, sculture dell'800 napoletano, nonchè porcellane di Sèvres ed altri oggetti, da destinarsi al Museo nazionale S. Martino in Napoli in apposita saletta intestata al genitore della donante on. prof. Giovanni Abignente.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 20. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1966.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 settembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1958, atti del Governo n. 112, foglio n. 188, con il quale fu costituito il Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », con sede in Palermo;

Vista la lettera del 1° luglio 1966, prot. n. 3501, con la quale l'Assessorato del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale della Regione siciliana ha trasmesso copia della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza del Consorzio in argomento;

Visti l'art. 2540 del Codice civile, il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554;

Ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio in parola;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consorzio regionale di cooperative di produzione e lavoro « Trinacria », con sede in Palermo, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 settembre 1957, è messo in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 1° e seguenti del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554.

Il dott. Giovanni Di Stefano è nominato commissario liquidatore del Consorzio stesso, con i poteri e gli obblighi di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1966

SARAGAT

BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1967
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 255

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria;

Vista la nota n. 530 del 22 novembre 1966, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria comunica che il dott. Carlo Alberto Federici è stato nominato presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di La Spezia, in sostituzione del commendatore Ubaldo Fornelli;

Ritenuta la necessità di sostituire nel Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria il comm. Ubaldo Fornelli con il dott. Carlo Alberto Federici, nominato presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di La Spezia;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Carlo Alberto Federici è chiamato a far parte, quale presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di La Spezia, del Comitato regionale per la programmazione economica della Liguria, in sostituzione del comm. Ubaldo Fornelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(1519)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società « Cooperativa tra produttori di calce dell'Isola di Tavolara a r.l. di Olbia », con sede in Olbia (Sassari).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata nel febbraio e marzo 1966 alla Soc. « Cooperativa tra produttori di calce dell'Isola di Tavolara a r. l. di Olbia », con sede in Olbia (Sassari), dalla quale si rileva — tra l'altro — che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società « Cooperativa tra produttori di calce dell'Isola di Tavolara a r. l. di Olbia », con sede in Olbia (Sassari), costituita per rogito Candido Campus in data 27 giugno 1956 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Gian Carlo Belvisi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Sostituzione di un membro del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del Consiglio direttivo del predetto Ente;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1966 concernente, tra l'altro, la nomina, per un triennio, del Consiglio direttivo dell'Ente;

Vista la lettera in data 6 settembre 1966, con la quale il rag. Pasquale Caretta ha rassegnato le dimissioni, per motivi di salute, dalla carica di componente del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la lettera n. 3823-E/445 dell'8 settembre 1966, con la quale l'Associazione italiana fra gli industriali della carta. cartoni e paste per carta, designa il sig. Lionello Adler, quale membro del Consiglio direttivo dell'Ente anzidetto, in rappresentanza dei produttori di carta da giornali, a seguito delle dimissioni del consigliere rag. Pasquale Caretta;

Ritenuta al necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il sig. Lionello Adler è nominato membro del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in rappresentanza dai produttori di carta da giornali ed in sostituzione del rag. Pasquale Caretta, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

(1792)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Armando Blasi », con sede in Montecompatri (Roma), in liquidazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1967 l dott. Pietro Zinanni è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Armando Blasi », con sede in Montecompatri (Roma), in sostituzione dell'ing. Costanzo Martini.

(1581)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Dipendenti Amministrazione Provinciale », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1967, il rag. Carlo Amici è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di consumo « Dipendenti Amministrazione Provinciale », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Renzo Mariani.

(1582)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Centro Italiano Produttori Approvvigionamento Cooperative - C.I.P.A.C. », con sede in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 1° febbraio 1967 l'avv. Vincenzo Sammartino è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Centro Italiano Produttori Approvvigionamento Cooperative - C.I.P.A.C. », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Giuseppe Cassone.

(1580)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Falconara.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 gennaio 1967 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Falconara avente la superficie di mq. 39.750, riportata in catasto alla sezione C. foglio II n. 318 di mappa del predetto Comune.

(1725)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° dicembre 1966 al 31 dicembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° DICEMBRE 1966 ALL'8 DICEMBRE 1966

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34.05	34.05	34.05	34.05	34.05	264,20 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (e)

(a) Per le provenienze da Cina continentale, si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(e) Per le provenienze da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 9 DICEMBRE 1966 AL 29 DICEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(d) Se originario da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 30 DICEMBRE 1966 AL 31 DICEMBRE 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile . .	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90	61,30
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	69,90 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	34,05	34,05	34,05	34,05	34,05	264,20 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	17,95	17,95	17,95	17,95	17,95	139,15 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	271,55 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 171,85 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 507,80 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di: lire 343,75 per chilogramma, se originario da Cecoslovacchia e Bran Bretagna; lire 250,00 per chilogramma se originario da altri Paesi terzi.
(d) Se originario da Argentina, Cina continentale, Danimarca, Inghilterra, Polonia, Svezia, Sud Vietnam, Cecoslovacchia e Jugoslavia, si applica un supplemento di prelievo di lire 625,00 per chilogramma.

(875)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 17 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,20	625,20	625,175	625,20	625,25	625,15	625,22	625,20	625,24	625,23
$ Can.	578,78	578,60	579,05	578,65	578,60	578,85	578,65	578,65	578,90	578,65
Fr. Sv.	144,14	144,13	144,05	144,12	144,15	144,15	144,12	144,12	144,15	144,14
Kr. D.	90,31	90,30	90,28	90,285	90,35	90,30	90,27	90,285	90,30	90,30
Kr. N.	87,41	87,41	87,43	87,41	87,40	87,41	87,41	87,41	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,03	121,02	121,09	121,05	121,10	121,02	121,06	121,05	121,02	121 —
Fol.	173,14	173,13	173,17	173,15	173,10	173,13	173,13	173,15	173,16	173,13
Fr. B.	12,56	12,56	12,5575	12,5610	12,56	12,57	12,5610	12,5610	12,56	12,56
Franco francese	126,38	126,35	126,37	126,37	126,30	126,38	126,36	126,37	126,38	126,37
Lst.	1747,20	1747,10	1746,95	1747,05	1746,75	1747,40	1747,05	1747,05	1747,05	1747 —
Dm. occ.	157,39	157,33	157,37	157,33	157,30	157,42	157,34	157,33	157,35	157,30
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,18	24,18375	24,10	24,18	24,18	24,18375	24,18	24,18
Escudo Port.	21,79	21,79	21,79	21,795	21,75	21,79	21,7850	21,795	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,43	10,43	10,43	10,32	10,4310	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 17 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,40
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,21
1 Dollaro canadese	578,65
1 Franco svizzero	144,12
1 Corona danese	90,277
1 Corona norvegese	87,41
1 Corona svedese	121,055
1 Fiorino olandese	173,14
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	126,365
1 Lira sterlina	1747,05
1 Marco germanico	157,335
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,79
1 Peseta Sp.	10,43

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 115, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 15 novembre 1962 dalla signora Manasteriotti Fernanda in Costamante, avverso il provvedimento di indennizzo concesso, per beni perduti in territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava per effetto del Trattato di pace viene dichiarato inammissibile.

(1416)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 112, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 29 ottobre 1963 dai signori Giovanni Martinoli, nato a Lussinpiccolo il 24 dicembre 1902, Marina Marinoli (o Martinolich), nata a Lussinpiccolo il 31 maggio 1907, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Jugoslavia per effetto del Trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(1417)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1966, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 114, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 7 gennaio 1963 dalla signora Buratto Lidia e Buratto Gisella avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti nel territorio ceduto alla Repubblica federale popolare jugoslava per effetto del Trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(1420)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1966, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 264, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Giovanni Bechis avverso il comportamento negativo dell'Amministrazione a provvedere sulla istanza presentata per ottenere il riconoscimento del servizio non di ruolo, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(1321)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 15 aprile 1965, con il quale venne indetto il concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 19 luglio 1965, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla Commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso per esami a diciannove posti di dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti, indetto con il richiamato decreto 20 marzo 1965:

1. Lucamarini Luciana . . . . punti 16,65
2. Nardiello Carmela . . . . » 16,40
3. Fiore Ermenegilda . . . . » 16,37
4. Terreri Maria Teresa . . . . . . » 16,20
5. Fedele Giuseppina . . . . » 16,11
6. Biondo Raffaele Giovanni . . . . . » 16,08
7. Panico Amalia Olga . . . . . . » 16,05
8. Franceschetti Luisa nata Marica, coniugata con due figli . . . . » 16—
9. Moretti Rita . . . . » 16—
10. Amatucci Gennaro . . . . » 15,97
11. Russo Roberta . . . . » 15,95
12. Greco Costantino . . . . » 15,88
13. Crucianelli Giuseppina, figlia di invalido di guerra . . . . » 15,86
14. Mauro Marina . . . . » 15,86
15. Di Tomassi Maria Elena . . . . . » 15,85
16. Gillia Anna . . . . » 15,83
17. Papi Gemma, nata Giordani . . . . » 15,80
18. Catania Concetta . . . . » 15,75
19. Licenziati Anna Maria . . . . . . » 15,70
20. Iacovacci Patrizia . . . . » 15,69
21. Degli Esposti Alberta . . . . . . » 15,68
22. Fedeli Laura . . . . » 15,66
23. Narcisi Anna . . . . » 15,65
24. Morabito Leonora . . . . » 15,58
25. Meraviglia Anna . . . . » 15,56
26. Rontini Maria Rosa . . . . » 15,54
27. Paganelli Francesca, orfana di guerra . . » 15,51
28. Alesse Luigina . . . . » 15,50
29. Notarnicola Rosa . . . . » 15,46
30. Perini Maria Celeste, nata Pucci . . . . » 15,45
31. Scribano Umberto . . . . » 15,41
32. Nardelli Ornella . . . . » 15,36
33. Tracchi Adriana . . . . punti 15,35
34. Santopadre Rita . . . . » 15,33
35. Ferrini Severina . . . . » 15,32
36. Carere Gabriella . . . . » 15,31
37. Coluccia Biagio Tommaso . . . . . » 15,30
38. Canini Gabriella . . . . » 15,29
39. Blandini Maria Laura . . . . . . » 15,28
40. Pezzettoni Maria Pia . . . . » 15,26
41. Giufrè Amelia . . . . » 15,25
42. De Stefanis Augusta . . . . » 15,21
43. Castelluccia Francesca . . . . . . » 15,20
44. Alvino Amalia, profuga . . . . . . » 15,16
45. Prastaro Teresa . . . . » 15,13
46. Tenani Maria . . . . » 15,10
47. Mariani Lorenza . . . . » 15,08
48. Lay Renzo . . . . » 15,05
49. Giordani Antonia . . . . » 15,02
50. Montanari Luigina, ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato . » 15—
51. Olivotti Mirella, nata il 17 aprile 1938 . . » 15—
52. Barichello Maria, nata il 15 settembre 1938 » 15—
53. Grossi Roberta, nata il 14 febbraio 1945 . » 15—
54. Trinetti Maria Antonietta . . . . . . » 14,98
55. Bergamini Marisa . . . . » 14,96
56. Paroli Eliana, figlia di invalido di guerra . » 14,95
57. Cuomo Palmira, nata il 24 gennaio 1944 . » 14,95
58. Del Monaco Maria Pia, nata il 7 maggio 1947 » 14,95
59. Celi Giuseppina . . . . » 14,92
60. Tabai Maria Bruna . . . . » 14,91
61. De Carli Niobe, nata il 7 gennaio 1938 . . » 14,90
62. Bicchi Fiorella, nata il 24 luglio 1946 . . » 14,90
63. Delle Cave Maria Concetta . . . . . » 14,86
64. Barraco Anna . . . . » 14,83
65. Fefè Norina . . . . » 14,81
66. Pecoraro Sandra, nata il 15 febbraio 1941 . » 14,80
67. Casale Anna, nata il 6 gennaio 1946 . . » 14,80
68. Sforza Nella . . . . » 14,78
69. Ferretti Simonetta . . . . » 14,76
70. Tobia Mirella . . . . » 14,75
71. Quattrini Giuseppina, nata il 24 marzo 1940 » 14,70
72. Forti Matilde, nata il 23 gennaio 1946 . . » 14,70
73. Torriero Olga . . . . » 14,68
74. Rapanotti Anna Maria . . . . . . » 14,66
75. Italiani Maria Teresa, nata Cardinali . » 14,65
76. De Cicco Luciana . . . . » 14,64
77. Cecchetelli Adriana . . . . » 14,63
78. Malatesta Anna . . . . » 14,48
79. D'Innocenti Gabriella . . . . . . » 14,46
80. Aleotti Elena . . . . » 14,45
81. Manzilli Giovanna . . . . » 14,40
82. Nettuno Adriana, orfana di guerra . . . » 14,35
83. Spinelli Anna Maria, nata Arimaldi . . . » 14,33
84. Faga Gabriella . . . . » 14,21
85. Volpe Antonia, nata Puleo . . . . . » 14,20
86. Ciccolini Germana . . . . » 14,19
87. Ercolini Ruggero . . . . » 14,10

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1. Lucamarini Luciana
2. Nardiello Carmela
3. Fiore Ermenegilda
4. Terreri Maria Teresa
5. Fedele Giuseppina
6. Biondo Raffaele Giovanni
7. Panico Amalia Olga
8. Franceschetti Luisa, nata Marica
9. Moretti Rita
10. Amatucci Gennaro
11. Russo Roberta
12. Greco Costantino
13. Crucianelli Giuseppina
14. Mauro Marina
15. Di Tomassi Maria Elena
16. Gillia Anna
17. Paganelli Francesca, orfana di guerra
18. Alvino Amalia, profuga
19. Nettuno Adriana, orfana di guerra

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Papi Gemma, nata Giordani
2. Catania Concetta
3. Licenziati Anna Maria
4. Iacovacci Patrizia
5. Degli Esposti Alberta
6. Fedeli Laura
7. Narcisi Anna
8. Morabito Leonora
9. Meraviglia Anna

10. Rontini Maria Rosa
11. Alesse Luigina
12. Notarnicola Rosa
13. Perini Maria Celeste, nata Pucci
14. Scribano Umberto
15. Nardelli Ornella
16. Tracchi Adriana
17. Santopadre Rita
18. Ferrini Severina
19. Carere Gabriella
20. Coluccia Biagio Tommaso
21. Canini Gabriella
22. Blandini Maria Laura
23. Pezzettoni Maria Pia
24. Giufrè Amelia
25. De Stefanis Augusta
26. Castelluccia Francesca
27. Prastaro Teresa
28. Tenani Maria
29. Mariani Lorenza
30. Lay Renzo
31. Giordani Antonio
32. Montanari Luigina
33. Olivotti Mirella
34. Barichello Maria
35. Grossi Roberta
36. Trinetti Maria Antonietta
37. Bergamini Marisa
38. Paroli Eliana
39. Cuomo Palmira
40. Del Monaco Maria Pia
41. Celi Giuseppina
42. Tabai Maria Bruna
43. De Carli Niobe
44. Bicchi Fiorella
45. Delle Cave Maria Concetta
46. Barraco Anna
47. Fefè Norina
48. Pecoraro Sandra
49. Casale Anna
50. Sforza Nella
51. Ferretti Simonetta
52. Tobia Mirella
53. Quattrini Giuseppina
54. Forti Matilde
55. Torriero Olga
56. Rapanotti Anna Maria
57. Italiani Maria Teresa, nata Cardinali
58. De Cicco Luciana
59. Cecchetelli Adriana
60. Malatesta Anna
61. D'Innocenti Gabriella
62. Aleotti Elena
63. Manzilli Giovanna
64. Spinelli Anna Maria, nata Arimaldi
65. Faga Gabriella
66. Volpe Antonia, nata Pulco
67. Ciccolini Germana
68. Ercolini Ruggero

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1967

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1967
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 312

(1741)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a una borsa di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 26 gennaio 1967, n. 4, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1966, registro n. 96, foglio n. 166, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame e titoli a una borsa di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

(1669)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli ed esami a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, del 26 gennaio 1966, n. 4, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1966, registro n. 93, foglio n. 341, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esami a due borse di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane presso la Scuola archeologica italiana di Atene.

(1670)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino Ufficiale - parte II - n. 4 del 26 gennaio 1967 del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 novembre 1966 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

(1668)

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 13 gennaio 1967 relativo alla costituzione delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1966, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 6 febbraio 1967, a pag. 18, n. 19: « Clinica ostetrica e ginecologica », in luogo del membro supplente « Cesa prof. Ivanoe, ... » deve leggersi: « Goisis prof. Mario, ... ».

(1804)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Le prove scritte del concorso per esami a centottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1965, avranno luogo nei giorni 13, 14 e 15 marzo 1967, con inizio alle ore 7,30, nei locali del Palazzo dello Sport, in Roma - EUR, via dell'Umanesimo.

(1742)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.